

Causa Dal Canto c. Italia - Prima sezione - 22 gennaio 2026 (ricorso n. 33150/16)

Equa riparazione per eccessiva durata del processo – Giudizio amministrativo - Condizioni di ammissibilità del ricorso *ex lege* Pinto – Inammissibilità del ricorso per mancata presentazione dell’istanza di prelievo – Violazione del diritto ad un ricorso effettivo di cui all’art. 13 CEDU – Sussiste.

Integra la violazione degli artt. 6, comma 1, e 13 della Convenzione, relativi al diritto a un equo processo e al diritto a un ricorso effettivo, l’inammissibilità automatica dei ricorsi «Pinto», basata unicamente sul fatto che i ricorrenti non hanno presentato istanza di prelievo nel processo amministrativo, in quanto essa ha privato questi ultimi della possibilità di ottenere una riparazione adeguata e sufficiente.

Fatto e diritto. Il ricorrente aveva adito la Corte EDU in ragione dell’eccessiva durata del processo amministrativo del quale era stato parte. Nello specifico, il procedimento giudiziario era iniziato in data 8 aprile 1999 e si era concluso il 13 settembre 2012. La durata complessiva del procedimento ammontava a 13 anni, 5 mesi e 6 giorni per la sola fase di primo grado del processo amministrativo. Pertanto, il ricorrente aveva esperito il rimedio giurisdizionale previsto dalla c.d. legge Pinto (l. n. 89 del 2001), che consente di ottenere l’equa riparazione del danno, patrimoniale o non patrimoniale, patito a seguito dell’irragionevole durata del processo e della violazione delle garanzie di cui all’art. 6, comma 1, della Convenzione EDU (*cf.* art. 1-*bis*).

A tal proposito, il procedimento per ottenere il ristoro del danno subito, era stato instaurato dal ricorrente il 15 ottobre 2013 dinanzi alla corte d’appello di Perugia, la quale aveva però dichiarato improponibile il ricorso perché non era stata avanzata istanza di prelievo all’interno del processo amministrativo. Infatti, quest’ultima istanza costituisce condizione di procedibilità per ottenere il risarcimento ai sensi della l. n. 89 del 2001. In data 22 dicembre 2015, la Corte di cassazione aveva confermato la decisione della corte d’appello, rigettando il ricorso.

Ciò premesso, Dal Canto aveva proposto ricorso alla Corte EDU, ai sensi dell’art. 34 della Convenzione, lamentando la violazione degli artt. 6, comma 1, e 13 della medesima Convenzione, a causa dell’eccessiva durata del procedimento dinanzi al tribunale amministrativo e dell’assenza di un ricorso effettivo per porvi rimedio.

Innanzitutto, la Corte EDU affronta la questione inerente alle condizioni e ai modi mediante cui è possibile ottenere l’equa riparazione prevista dalla legge Pinto. A tal proposito, viene ricordato che l’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2008 ha previsto che la domanda risarcitoria per il danno sofferto, a seguito dell’eccessiva durata del processo amministrativo, possa essere proposta solo se, nel procedimento principale, sia stata presentata una c.d. istanza di prelievo (tale istituto è successivamente confluito nell’art. 71, comma 2 del codice del processo amministrativo). Quest’ultima, pertanto, costituisce una condizione di ammissibilità per esperire il rimedio stabilito dalla legge Pinto nell’ambito dei procedimenti amministrativi.

Tuttavia, riprendendo i principi di diritto espressi nella sentenza Olivieri e altri *c. Italia* del 2016 (in *Quaderno* n. 13 (2016), pag. 121; ma v. anche i precedenti *Menna* del 2023 e *Rapucci* del 2024) i giudici della Corte EDU evidenziano come la presentazione della suddetta istanza di prelievo non sarebbe in grado di incidere in maniera determinante sulla durata del procedimento, in quanto non consentirebbe né una sua accelerazione né impedirebbe il travalicamento del limite di ragionevole durata del processo.

Ciò premesso, la Corte, con riferimento all’art. 6 CEDU, sottolinea come la “ragionevole durata” di un procedimento deve essere valutata alla luce delle circostanze del caso e secondo i seguenti criteri:

- la complessità della causa;
- il comportamento dei ricorrenti e quello delle autorità competenti;
- l'oggetto del giudizio;
- gli interessi perseguiti dalle parti.

Nel caso concreto – continua la Corte – dopo aver esaminato gli elementi allegati dalle parti, non è stato ravvisato alcun fatto o argomento idoneo a giustificare la durata complessiva del procedimento in questione. Pertanto, nel caso di specie, i giudici ritengono che la durata del giudizio amministrativo fosse eccessivo e non conforme al rispetto del “termine ragionevole di durata”, con conseguente violazione dell’art. 6, comma 1.

Con riferimento all’art. 13 (diritto ad un ricorso effettivo), invece, la Corte evidenzia come il ricorrente non disponesse di un rimedio effettivo ed efficace per lamentare la durata eccessiva del procedimento giurisdizionale amministrativo. A tal riguardo, occorre rammentare che un mezzo per lamentare l’eccessiva durata del procedimento può dirsi “effettivo”, ai sensi dell’articolo 13, se permette di evitare che si verifichi o si protragga la violazione dedotta o se permette di fornire all’interessato una riparazione adeguata per tutte le violazioni che si siano già verificate (*cf.* il n. 70 della sentenza *Olivieri*). Nel caso *de quo*, la Corte ritiene che la procedura per lamentare la durata eccessiva di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo, risultante dalla lettura dell’articolo 54, comma 2 del decreto-legge n. 112 del 2008 in combinato disposto con la legge Pinto, non possa essere considerata un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione, con conseguente violazione di quest’ultima norma.

La Corte accorda al ricorrente, per l’equa riparazione a seguito dell’eccessiva durata del processo, una somma di euro 16.000 a titolo di danno non patrimoniale e euro 250 a titolo di spese di giustizia¹.

¹ Si rammenta, a ogni modo, che la Corte costituzionale italiana ha dichiarato illegittima l’istanza di prelievo quale presupposto per poi domandare l’equa riparazione ai sensi della legge Pinto (sentenza n. 34 del 2019 pubblicata anche in *Giurisprudenza costituzionale* 2019, pag. 645). Non così per l’istanza di prelievo, di cui al testo dell’art. 71 del codice del processo amministrativo *post* 2015 (e dell’art. 71-*bis*), che si attegga non più a mero adempimento in vista della domanda di riparazione *ex lege* Pinto, ma a vero strumento acceleratore del processo *a quo*. La Corte ha dichiarato infondata la relativa questione di legittimità (sentenza n. 107 del 2023, pubblicata anche in *Giurisprudenza costituzionale* 2023, pag. 1154, con ampia nota ricostruttiva di R. CHIEPPA).